Comune di Valentano

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI TARI.

Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 21 del 02/09/2014
Modificato con Delibere del Consiglio Comunale n. 7 del 23/03/2019 e n. 28 del 30/07/2021

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - *Istituzione del tributo* .....
Art. 2 - *Presupposto e soggetti passivi* .....
Art. 3 - *Multiproprietà e centri commerciali* .....
Art. 4 - *Locali ed aree non soggetti al tributo* .....
Art. 5 - *Base imponibile della tassa* .....

TITOLO II - TARIFFA

Art. 6 - *Determinazione della tariffa* .....
Art. 7 - *Copertura dei costi del servizio* .....
Art. 8 - *Piano finanziario* .....
Art. 9 - *Elementi necessari per la determinazione transitoria della tariffa della TARI* .....
Art. 10 - *Obbligazione tributaria* .....

TITOLO III - RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI

Art. 11 - *Riduzioni ed esenzioni* .....
Art. 11 Bis – *Riduzione tari per emergenza covid 19*……
Art. 12 - *Mancato svolgimento del servizio* .....
Art. 13 - *TARI giornaliera* .....
Art. 14 - *Tributo provinciale* .....

TITOLO IV - DICHIARAZIONE - VERSAMENTO

Art. 15 - *Dichiarazione* .....
Art. 16 - *Versamenti* .....
Art. 17 - *Funzionario responsabile del tributo* .....

TITOLO V - ACCERTAMENTO

Art. 18 - *Verifiche e accertamenti* .....
Art. 19 – *Rimborsi*. .....
Art. 20 - *Sanzioni* .....
Art. 21 - *Interessi* .....
Art. 22 - *Riscossione coattiva* .....

TITOLO VI - CONTENZIOSO

Art. 23 - *Contenzioso* .....
Art. 24 - *Norma di rinvio* .....

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 25 - *Entrata in vigore* .....

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
Istituzione del Tributo

1. È istituita, a decorrere dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), ai sensi dell'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147.

2. La TARI, ai sensi del medesimo art. 1, è una delle componenti riferite ai servizi dell'imposta unica comunale (IUC), il cui presupposto è l'erogazione e la fruizione dei servizi comunali.

3. La tassa è destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

4. Alla data di entrata in vigore della tassa disciplinata dal presente regolamento, a norma dell'art. 1, comma 704, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 è soppressa l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'art. 14 del D.L. 6 dicembre 2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Art. 2
Presupposto e soggetti passivi

1. Presupposto della tassa è il possesso e la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

2. Sono soggetti passivi coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui al precedente comma 1, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.

3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la tassa è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

Art. 3
Multiproprietà e centri commerciali

1. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori. Quest'ultimi sono invece tenuti a tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

Art. 4
Locali ed aree scoperte esclusi dalla tassa

1. Non sono soggetti alla tassa:

1. i locali e le aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani;
2. le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative;
3. le aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o

occupate in via esclusiva.

Art. 5
Base imponibile della tassa

1. La base imponibile della tassa è data:

a. per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie da assoggettare alla tassa è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Dall'attuazione delle disposizioni previste dall'art. 1, comma 647, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, la superficie assoggettabile a tassa sarà pari all'80% di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138;

b. per tutte le altre unità immobiliari dalla superficie calpestabile.

2. Per l'attività di accertamento relativa alle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, il Comune può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 23 marzo 1998. n. 138.

3. In sede di prima applicazione della tassa, si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tarsu.

4. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla tassa non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Nel caso in cui vengano riscontrate obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano i rifiuti speciali non assimilati agli urbani, si applica la riduzione del 30% rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta.

5. Per beneficiare di quanto previsto dal comma precedente il contribuente è tenuto a indicare le superfici da escludere o a richiedere l'applicazione della percentuale di riduzione nella dichiarazione della tassa originaria o di variazione, con la documentazione comprovante l'avvenuto trattamento dei rifiuti speciali in conformità alla normativa vigente.

6. La superficie imponibile è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia, rispettivamente, superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.

7. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'art. 33-bis del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.

TITOLO II - TARIFFA

Art. 6
Determinazione della tariffa

1. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria. La tariffa della TARI è approvata dal Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

2. Le tariffe stabilite ai sensi dell'art. 1 comma 652 della legge 27 dicembre 2013 n. 147

3. sono commisurate:

alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti.

4. Le tariffe (stabilite ai sensi dell'art. 1 comma 652 della Legge 147/213), sono articolate sulla base delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, già adottate dal Comune di Valentano ai sensi dell'art. 65 del D.Lgs 507/1993 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 05/02/1998 allegata al presente regolamento.

Art. 7
Copertura dei costi del servizio

1. La tassa deve garantire la copertura integrale di tutti i costi relativi agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, individuati in base ai criteri definiti dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

2. Dal costo deve essere sottratto quello relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali.

3. A partire dal 2016, nella determinazione dei costi di cui al comma 1, il Comune si avvale anche delle risultanze dei fabbisogni standard.

Art. 8
Piano finanziario

1. Il piano finanziario è approvato dal Consiglio Comunale entro il termine per l'approvazione delle tariffe.

2. Il contenuto del piano finanziario è stabilito sulla base delle norme dell'art. 8 del D.P.R. 158/99.

Art. 9

Elementi necessari per la determinazione della tariffa della TARI

1. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, ai fini della determinazione dell'importo della tassa dovuta, si fa riferimento al codice attività IVA In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo. In caso di più attività svolte negli stessi locali si adotta il criterio dell'attività prevalente in termini quantitativi. Per le attività non incluse esplicitamente si applica la tariffa della categoria con produzione potenziale di rifiuti più similare.

Art. 10

Obbligazione tributaria

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia l'occupazione, la detenzione o, nell'ipotesi di cui all'art. 2, comma 3, il possesso.

2. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina l'occupazione, la detenzione o il possesso, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione.

3. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso della tassa secondo quanto stabilito dal successivo articolo 15.

TITOLO III - RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI

Art. 11 (1)

Riduzioni ed esenzioni – Riduzioni ed esenzioni ai sensi del D.Lgs. 03/09/2020, n. 116

1. La tassa è dovuta per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani. Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra di essi ed il più vicino punto di raccolta non è superiore a 500 metri lineari.

2. Per la finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti.

3. Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, purché di fatto non servite dalla raccolta, il tributo da applicare è ridotto in misura del 60% se la distanza dal più vicino punto di raccolta ubicato nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore a 500 metri lineari.

4. Ai sensi dell'art. 1, comma 659, della Legge 147/2013 la tariffa è ridotta nelle seguenti ipotesi:

- Abitazioni con unico occupante residente: riduzione del 20%;
- Locali, diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente: riduzione del 20%;

- Abitazioni possedute od utilizzate da persone non residenti nel territorio del Comune, tenute a disposizione per uso stagionale, limitato e discontinuo: riduzione del 5%;
- Fabbricati rurali ad uso agriturismo riduzione del 20% della tariffa di riferimento;

Le riduzioni di cui al presente comma competono a richiesta dell'interessato e si computano dalla data della richiesta.

5. In riferimento all'art. 208 comma 19 bis del D.Lgs 152/2006 così come introdotto dall'art. 37 della legge 28/12/2015 n. 221 alle utenze domestiche e non domestiche che effettuano il compostaggio aerobico dei rifiuti organici, da cucina sfalci e potature di giardini si applica una riduzione della tariffa di riferimento del 10%. La riduzione compete esclusivamente su istanza, da parte del contribuente, corredata da certificazione rilasciata dal gestore del servizio rifiuti in merito al rilascio di apposita compostiera;

6. Ai sensi dell'art. 1 comma 660 della Legge 147/2013 sono esenti dal pagamento della Tari limitatamente ai primi tre anni di possesso, le abitazioni e le relative pertinenze acquistate all'interno della zona rossa del P.T.P.R. adibite a residenza anagrafica del contribuente e del nucleo familiare. Sono altresì esenti dal pagamento Tari, limitatamente ai primi tre anni, le nuove attività commerciali ed artigianali ubicate all'interno della zona rossa del P.T.P.R. Le esenzioni di cui al presente comma possono essere usufruite per una sola volta e sono a richiesta del contribuente

7. Sono considerati rifiuti urbani e rifiuti speciali quelli indicati nella nuova classificazioni disposta con il D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 116. Detta classificazione comporta come conseguenza il venir meno dei rifiuti cosiddetti "rifiuti assimilati". Pertanto a partire dall'anno 2021 il termine rifiuto assimilato indicato all'interno per presente regolamento è abrogato. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla Tari non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Le sopra menzionate superfici sono esenti dall'applicazione dei prelievi sui rifiuti. La parte di superficie dei magazzini di materie prime e merci, merceologicamente rientranti nella categoria di rifiuti speciali e delle aree scoperte, funzionalmente ed esclusivamente collegata ai locali ove siano insediati macchinari la cui lavorazione genera rifiuti speciali è detratta dalla superficie oggetto di tassazione, fermo restando l'assoggettamento delle superfici destinate allo stoccaggio di prodotti finiti e semilavorati. Al riguardo occorre ricordare che l'allegato L-*quinquies* contiene l'elenco delle attività che producono rifiuti urbani nel quale non sono ricomprese le *"Attività industriali con capannoni di produzione".* Ciò potrebbe condurre alla conclusione che queste attività diano luogo solo alla produzione di rifiuti speciali. Tuttavia, l'art. 184, comma 3, lettera c) del TUA definisce *"speciali"* i rifiuti delle lavorazioni industriali, se diversi dai rifiuti urbani, per cui appare evidente che le attività industriali sono produttive sia di rifiuti urbani che di quelli speciali, ciò comporta che:

- Le superfici dove avviene la lavorazione industriale sono escluse dall'applicazione del prelievo sui rifiuti, compresi i magazzini di materie prime e di merci;
- Continuano, invece, applicarsi il prelievo sui rifiuti, relativamente alle superfici produttive di rifiuti urbani, come ad esempio, mense,uffici o locali funzionalmente connessi alle stesse. Dette superfici vengono tassate come attività simili per natura e tipologia a quelle indicate nell'allegato L-*quinquies*

alla Parte IV del D.Lgs. n. 152 del 2006.

Nel caso in cui non sia possibile stabilire la superficie dove si formano in via continuativa e prevalente, i rifiuti speciali, è comunque concessa una riduzione dei locali pari al 30% così come previsto dall'art. 5 del presente regolamento. Al fine di ottenere esenzioni o le agevolazioni di cui al presente comma il soggetto passivo deve inoltre:

- Indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio , ecc.) nonché le superfici occupate indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti;
- Presentare al Comune, entro il termine di presentazione del MUD, la documentazione attestante lo smaltimento dei rifiuti presso imprese a ciò abilitate con allegate le copie dei formulari dei rifiuti speciali distinti per codice CER.

8. Ai sensi dell'art. 238 comma 10 del Testo Unico Ambientale, come modificato dall'art. 3, comma 12, del D.Lgs. n. 116 del 2020, le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'art. 183 comma 1, lettera b-ter) punto 2, che li conferiscono in parte, al di fuori del servizio pubblico e dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi, sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità di rifiuti avviati al recupero, per dette utenze è comunque riconosciuta una riduzione pari al pari al 40% del dovuto.

9. Le utenze non domestiche che effettuano la scelta di servirsi del gestore privato per un periodo non inferiore a 5 anni sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria pari al 60% del dovuto. In base al sistema tariffario del Comune di Valentano di cui all'art. 6 del presente regolamento, si considera quota variabile media delle utenze non domestiche il 60% dell'importo dovuto. Per poter usufruire dell'agevolazione di cui al presente comma occorre:

- Esibire il contratto con il soggetto privato al quale vengono conferiti i rifiuti
- Produrre, entro il termine di presentazione del modello MUD, la documentazione attestante lo smaltimento dei rifiuti presso imprese a ciò abilitate con allegate le copie dei formulari dei rifiuti distinti per codice CER;
- I titolari delle aziende non domestiche che effettuano la scelta di servirsi del gestore privato sono tenuti a comunicare formalmente tale scelta entro il termine e con le modalità previste dalla Legge. La mancata presentazione della comunicazione equivale alla volontà di rimanere nel servizio pubblico.

10. I rifiuti prodotti dalle attività agricole e dalle attività agricole connesse di cui all'art. 2135del codice civile sono considerati rifiuti speciali, sono pertanto escluse dall'applicazione del prelievo sui rifiuti. Considerato che l'allegato L-quinquies, di cui all'art. 183,comma1, lettera b-ter), punto 2, chiarisce che "*attività non elencate, ma ad esse simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti, si considerano comprese nel punto a cui sono analoghe"*. I rifiuti delle attività agricole connesse se producono rifiuti simili ai rifiuti urbani e si avvalgono del gestore pubblico per la raccolta e lo smaltimento, sono soggette al pagamento Tari al netto delle eventuali riduzioni previste dal vigente Regolamento Comunale.

(1) Articolo sostituito con delibera C.C. 28 del 30/07/2021

Art. 11 Bis (2)
Riduzione tari per chiusura dell'attività' e/o limitazione della stessa a seguito emergenza covid- 19

1. Ai sensi dell'art 1 comma 660 della Legge 147/2013, limitatamente all'anno 2021 a seguito dell'emergenza sanitaria covid- 19 per le utenze non domestiche sono applicate le riduzioni su totale dovuto come appresso specificato:

a)

1.	ristoranti e agriturismi	70%
2.	cinema, discoteche, sale da ballo	90%
3.	bar e pizzerie	70%
4.	strutture ricettive (alberghi, B&B ecc..)	70%
5.	parrucchieri estetiste ed attività analoghe	50%
6.	superfici espositive	50%
7.	attività artigianali in genere	40%
8.	esercizi commerciali beni durevoli	40%
9.	uffici professionali e studi medici	40%
10.	alimentari pescherie ortofrutta	10%

b) riduzione pari all'80% della TARI per le utenze che presentano apposita documentazione con attestazione del consulente fiscale da cui si evince il calo del fatturato di almeno il 40% quale confronto fra il 2020 ed il 2019 (dichiarazione IVA o dichiarazione dei redditi per i soggetti in regime forfettario).

2. Le riduzioni di cui al punto a), sono riconosciute automaticamente, mentre quelle del punto b) a richiesta dell'utenza, a pena di decadenza dal diritto al beneficio, che deve attestare la riduzione di calo e produrre la documentazione richiesta. La documentazione deve essere presentata entro il 15/08/2021.

(2) Articolo inserito con Delibera C.C. 28 del 30/07/2021

Art. 12
Mancato svolgimento del servizio

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, la TARI è dovuta in misura massima del 20% della tariffa.(1)

Art. 13
TARI giornaliera

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuta la TARI giornaliera.

2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi infe-

riori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.

3. La tariffa della TARI giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.

4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale.

5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale della TARI.

6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento della tassa da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per il canone per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e, a partire dall'entrata in vigore dell'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11 del D.Lgs. 23/2011, secondo i termini e le modalità di pagamento della stessa.

7. Alla TARI giornaliera si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni della TARI annuale.

Art. 14
Tributo provinciale

1. È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del D.Lgs. 504/92.

2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nelle misura percentuale deliberata dalla Provincia.

Art. 15
Dichiarazione

1. I soggetti passivi hanno l'obbligo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette alla tassa.

2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.

3. I soggetti obbligati presentano al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio dell'occupazione, della detenzione o del possesso.

4. Ai fini dell'applicazione della tassa la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare della tassa. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data del verificarsi della variazione.

5. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere, oltre che, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria, i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno ove esistente, i seguenti altri elementi:

6. Per la prima applicazione della TARI si considereranno valide tutte le denunce prodotte in precedenza ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti, opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti necessari per l'applicazione della TARI, sia ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'Ente e sia, ove quest'ultime siano sufficienti, ad apposite richieste presentate agli utenti.

7. La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree deve essere presentata dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi e/o eredi entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di cessazione, con l'indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In tale ipotesi il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso della tassa relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione.

8. In caso di mancata presentazione della dichiarazione nei termini indicati al precedente comma 7, la tassa non è dovuta se il contribuente dimostra di non aver conti-

nuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali e delle aree ovvero se la tassa è stata assolta dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.

9. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, potranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro la fine dell'anno in cui si è verificato il decesso.

Art. 16
Versamenti

1. La TARI ai sensi dell'art. 1, comma 690, della Legge 147/2013 è applicata e riscossa dal Comune.

2. Il Comune, in alternativa a quanto previsto al comma 1, può avvalersi dei soggetti terzi di cui all'art. 52 del Decreto Legislativo n. 446/1997.

3. La TARI è versata mediante modello di pagamento unificato secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del D.Lgs. 241/1997 (F24) o bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato art. 17, in quanto compatibili, ovvero tramite altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.(1)

4. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di modelli di pagamento preventivamente compilati.

5. Il pagamento degli importi dovuti per il tributo deve essere effettuato in 2 rate, scadenti la prima entro il 30 di settembre dell'anno di riferimento la seconda entro il 28 di febbraio dell'anno successivo. Per l'arrotondamento si applicano le norme dell'art. 1, comma 169, della legge 296/2006. Per il primo anno di applicazione la 1 rata può essere riscossa entro il 30 ottobre.

6. Il contribuente non è tenuto al versamento della tassa qualora l'importo annuale dovuto, comprensivo del tributo provinciale di cui all'art. 16 è inferiore ad € 10,00.(3) (4)

Art. 17
Funzionario responsabile del tributo

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della Legge n. 147/2013, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile della TARI, a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative ai predetti tributi.

TITOLO V - ACCERTAMENTO

Art. 18
Verifiche e accertamenti

1. Il Comune provvede alla verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari anche secondo quanto previsto dall'art. 1, commi 693 e 694 della Legge n. 147/2013. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della legge 296/2006.

2. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.

3. Non si fa luogo all'accertamento del tributo nel caso in cui l'imposta dovuta sia pari o inferiore ad € 10,00.

Art. 19
Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere al Comune al quale è stata versata l'imposta, il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Non si fa luogo al rimborso del tributo nel caso in cui l'imposta dovuta sia pari o inferiore ad € 10,00.

3. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

Art. 20
Sanzioni

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo si applica la sanzione amministrativa pari al 30% dell'importo non versato.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione dal 50 al 100% del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta a questionari nei sessanta giorni dalla richiesta si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.

5. Le sanzioni indicate nei commi 2, 3 e 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

6. Ai sensi del comma 5 dell'art. 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997 n. 472 le riduzioni delle sanzioni amministrative del medesimo art. 13 si applicano, anche oltre i termini previsti, e fino a quando il Comune non ha iniziato le attività di controllo.

Art. 21
Interessi

1. La misura degli interessi da applicare sia sugli accertamenti sia sui rimborsi è quella prevista ai sensi di Legge.

TITOLO VI - CONTENZIOSO

Art. 22
Riscossione coattiva

1. In mancanza di adempimento dell'avviso di cui al precedente articolo 18, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, sarà effettuata la riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle disposizioni di legge vigenti.

Art. 23

Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso, può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 546/92 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Il ricorso deve essere proposto entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'avviso di accertamento o di ogni altro atto da impugnare.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 24
Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni relative alla TARI contenute nell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, al regolamento per la disciplina del servizio di smaltimento dei rifiuti adottato da questo Ente, nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

Art. 25
Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2014.